



SINDACATO NAZIONALE FINANZIERI

SEGRETERIA NAZIONALE

Via Tagliamento nr. 9 - 00198 – Roma

C.F. 96411220583

Mail: segreterianazionale@sinafi.org

PEC: segreterianazionale@pec.sinafi.org

Cell. 3348193806

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Giorgia Meloni

presidente@pec.governo.it

AL PRESIDENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

Ignazio La Russa

ignazio.larussa@senato.it

AL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Lorenzo Fontana

camera_protcentrale@certcamera.it

Al Presidente del Gruppo Parlamentare del Senato di Fratelli d'Italia

Luca Ciriani

luca.ciriani@senato.it

**Al Presidente del Gruppo Parlamentare del Senato del Partito Democratico-Italia
democratica e progressista**

Simona Malpezzi

simona.malpezzi@senato.it

**Al Presidente del Gruppo Parlamentare del Senato di *Lega Salvini Premier-Partito
Sardo d'Azione***

Massimiliano Romeo

massimiliano.romeo@senato.it

Al Presidente del Gruppo Parlamentare del Senato di *MoVimento 5 Stelle*

Barbara Floridia

barbara.floridia@senato.it

**Al Presidente del Gruppo Parlamentare del Senato i *Forza Italia Berlusconi
Presidente***

Licia Ronzulli

licia.ronzulli@senato.it

Al Presidente del Gruppo Parlamentare del Senato di *Azione-Italia Viva-RenewEurope*
Raffaella Paita
raffaella.paita@senato.it

Al Presidente del Gruppo Parlamentare del Senato di *Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord)*
Julia Unterberger
julia.unterberger@senato.it

Al Presidente del Gruppo Parlamentare del Senato di *Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE*
Antonio De Poli
antonio.depoli@senato.it

Al Presidente del Gruppo Parlamentare del Senato *Misto*
Giuseppe De Cristofaro
giuseppe.decrisofaro@senato.it

Al Presidente del Gruppo Parlamentare della Camera dei Deputati di ALLEANZA VERDI E SINISTRA
Luana Zanella
ZANELLA_L@CAMERA.IT

Al Presidente del Gruppo Parlamentare della Camera dei Deputati di AZIONE - ITALIA VIVA - RENEW EUROPE
Matteo Richetti
RICHETTI_M@CAMERA.IT

Al Presidente del Gruppo Parlamentare della Camera dei Deputati di FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE – PPE
Paolo Barelli
BARELLI_P@CAMERA.IT

Al Presidente del Gruppo Parlamentare della Camera dei Deputati di FRATELLI D'ITALIA
Tommaso Foti
FOTI_T@CAMERA.IT

Al Presidente del Gruppo Parlamentare della Camera dei Deputati di LEGA - SALVINI PREMIER
Riccardo Molinari
MOLINARI_R@CAMERA.IT

Al Presidente del Gruppo Parlamentare della Camera dei Deputati di MOVIMENTO 5 STELLE
Francesco Silvestri
SILVESTRI_F@CAMERA.IT

**Al Presidente del Gruppo Parlamentare della Camera dei Deputati di NOI MODERATI
(NOI CON L'ITALIA, CORAGGIO ITALIA, UDC, ITALIA AL CENTRO)-MAIE**
Maurizio Lupi
LUPI_M@CAMERA.IT

**Al Presidente del Gruppo Parlamentare della Camera dei Deputati di PARTITO
DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA**
Chiara Braga
BRAGA_C@CAMERA.IT

Al Presidente del Gruppo Parlamentare della Camera dei Deputati de Gruppo MISTO
Manfred Schullian
SCHULLIAN_M@CAMERA.IT

OGGETTO: Sentenza Corte Costituzionale n. 130/2023. Differimento corresponsione
trattamenti di fine servizio.

Ill.mo Presidente del Consiglio dei Ministri, Presidenti del Senato della Repubblica e della
Camera dei Deputati, Presidenti dei Gruppi parlamentari,

questa organizzazione sindacale del personale della Guardia di Finanza chiede l'adozione
di idonea iniziativa legislativa che ponga definitivamente fine al differimento della
corresponsione del trattamento di fine servizio del personale del pubblico impiego e, tra
questi, del personale del Corpo dalla stessa rappresentato, in ossequio a quanto di
recente sancito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 130/2023.

Infatti, **la Corte Costituzionale**, nel merito della questione di costituzionalità sollevata da
un Tribunale Amministrativo Regionale, **ha sostanzialmente, con grande chiarezza,**
“censurato”, in estrema sintesi, il disposto di cui all'articolo 3, comma 2, del Decreto
Legge n. 79 del 1997 contenente **la previsione che alla liquidazione l'ente erogatore
provvede decorsi dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro**, nei casi di
cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli
ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d'ufficio a causa del
raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di
regolamento applicabili nell'amministrazione.

La Corte ha difatti evidenziato come:

- l'evoluzione normativa ha ricondotto le indennità di fine servizio erogate nel settore pubblico al modello comune della retribuzione differita con concorrente funzione previdenziale;
- le indennità di fine servizio costituiscono una componente del compenso conquistato «attraverso la prestazione dell'attività lavorativa e come frutto di essa» e, quindi, una parte integrante del patrimonio del beneficiario;
- la natura retributiva attira le prestazioni in esame nell'ambito applicativo dell'art. 36 della Costituzione, essendo l'emolumento di cui si tratta volto a sopperire alle peculiari esigenze del lavoratore in una «particolare e più vulnerabile stagione dell'esistenza umana»;

- la garanzia della giusta retribuzione, proprio perché attiene a principi fondamentali, «si sostanzia non soltanto nella congruità dell'ammontare concretamente corrisposto, ma anche nella tempestività dell'erogazione»;
- il trattamento viene, infatti, corrisposto nel momento della cessazione dall'impiego al preciso fine di agevolare il dipendente nel far fronte alle difficoltà economiche che possono insorgere con il venir meno della retribuzione ed in ciò si realizza la funzione previdenziale, che, pure, vale a connotare le indennità di fine servizio e che concorre con quella retributiva.

Nella considerazione di quanto rappresentato, la Corte ha poi inteso precisare che **se non è da escludersi, in assoluto che**, in situazioni di grave difficoltà finanziaria, **il legislatore possa eccezionalmente comprimere il diritto del lavoratore alla tempestiva corresponsione del trattamento di fine servizio, tuttavia, un siffatto intervento è, anzitutto, vincolato al rispetto del criterio della ragionevolezza della misura prescelta e della sua proporzionalità rispetto allo scopo perseguito, nonché alla durata di simili misure.** La legittimità costituzionale delle norme dalle quali possa scaturire una restrizione dei diritti patrimoniali del lavoratore è, infatti, condizionata alla rigorosa delimitazione temporale dei sacrifici imposti, i quali devono essere «eccezionali, transeunti, non arbitrari e consentanei allo scopo prefisso».

Sotto tale profilo, con estrema chiarezza, **la Corte Costituzionale ha osservato che il termine dilatorio di dodici mesi** quale risultante dall'art. 3, comma 2, del Decreto Legge n. 79 del 1997, **oggi non rispetta più né il requisito della temporaneità, né i limiti posti dai principi di ragionevolezza e di proporzionalità.**

Il Giudice delle leggi ha peraltro ulteriormente osservato che il, sia pur più breve, differimento operante in caso di cessazione dal rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età o di servizio non realizza un equilibrato componimento dei contrapposti interessi alla tempestività della liquidazione del trattamento, da un lato, e al pareggio di bilancio, dall'altro. Ciò in quanto la previsione ha «smarrito un orizzonte temporale definito», trasformandosi da intervento urgente di riequilibrio finanziario in misura a carattere strutturale, che ha gradualmente perso la sua originaria ragionevolezza.

La Corte ha anche aggiunto che **la perdurante dilatazione dei tempi di corresponsione delle indennità di fine servizio rischia di vanificare anche la funzione previdenziale propria di tali prestazioni**, in quanto contrasta con la particolare esigenza di tutela avvertita dal dipendente al termine dell'attività lavorativa, evidenziando poi evidenziare che **già nel 2019, con sentenza n. 159, la stessa Corte aveva segnalato, quanto alla medesima normativa, «l'urgenza di ridefinire una disciplina non priva di aspetti problematici, nell'ambito di una organica revisione dell'intera materia;** segnalazione a cui non ha, tuttavia, fatto seguito una riforma specificamente volta a porre rimedio al vulnus costituzionale riscontrato dalla Corte.

A margine, la Corte Costituzionale ha altresì osservato che **non può, ritenersi utile rimedio** agli aspetti problematici della norma in questione la disciplina **dell'anticipazione della prestazione** dettata dall'art. 23 del Decreto Legge n. 4 del 2019 (finanziamento, a richiesta dell'interessato, di una somma, pari all'importo massimo di 45.000 euro, dell'indennità di fine servizio maturata), né l'anticipazione istituita con la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'INPS 9 novembre 2022, n. 219. Difatti, entrambe **le previsioni comportano l'accesso ad un finanziamento oneroso delle somme che sarebbero dovute**, al fine di evitare la percezione differita dell'indennità di fine servizio.

Secondo la Corte, il legislatore non ha, infatti, espunto dal sistema il meccanismo dilatorio all'origine della riscontrata violazione, né si è fatto carico della spesa necessaria a ripristinare l'ordine costituzionale violato, ma ha riversato sullo stesso lavoratore il costo della fruizione tempestiva di un emolumento che, essendo rapportato alla retribuzione e alla durata del rapporto e quindi, attraverso questi due parametri, alla quantità e alla qualità del lavoro, è parte del compenso dovuto per il servizio prestato.

Tutto ciò considerato in punto di diritto, **la Corte Costituzionale ha demandato al legislatore la definizione del vulnus costituzionale**, in considerazione del rilevante impatto in termini di provvista di cassa che il superamento del differimento in argomento comporterebbe, fornendo anche alcune indicazioni sulla eventuale gradualità nella definizione del censurato differimento della corresponsione del trattamento di fine servizio, **evidenziando comunque che la discrezionalità di cui gode il legislatore nel determinare i mezzi e le modalità di attuazione di una riforma in materia deve, tuttavia, ritenersi, temporalmente limitata.**

La Corte ha infatti ritenuto che la lesione delle garanzie costituzionali determinata dal differimento della corresponsione delle prestazioni in esame esige un intervento riformatore prioritario, ritenendo poi che non sarebbe tollerabile l'eccessivo protrarsi dell'inerzia legislativa in ordine ai gravi problemi individuati dalla sua pronuncia.

Conclusivamente, questa organizzazione sindacale auspica che chi detiene il potere legislativo di questo Paese, sotto qualsiasi forma, voglia cogliere con la massima tempestività le condivisibili osservazioni formulate dalla Corte Costituzionale, ponendo fine ad un differimento nella corresponsione del trattamento di fine servizio che, ad oggi, viene avvertito dagli aventi diritto come un illegittimo "sequestro", sia pur temporaneo, di somme dovute a chi per anni ha prestato la propria opera al servizio delle Istituzioni democratiche, con alto senso civico e dello Stato.

Roma, 24 settembre 2023

Il Segretario Generale SINAFI
Alessandro Margiotta

